

Distacco, se la sede di lavoro e' diversa da quella del distaccatario?

Il Ministero del lavoro evidenzia che il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo se sussistono i requisiti di legittimita'.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha interrogato la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro per conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in materia di disciplina del distacco.

Il Ministero ha risposto con interpello n. 1 del 2 febbraio c.a.

Premette il Ministero che per correttamente configurare giuridicamente il distacco occorre richiamare i requisiti di legittimità contemplati nel richiamato articolo 30. Ricorda in particolare il Ministero che l'istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione. In tal senso il distacco produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro.

Ricorda poi il Ministero che lo stesso articolo n.30 del richiamato Decreto individua, quali elementi caratterizzanti l'istituto:

- l'interesse del distaccante;
- la temporaneità del distacco;
- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, elementi tutti indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco Il distacco, evidenzia la risposta , può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, non deve coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro.

L'interesse di cui si dice deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa. Perciò il distacco deve essere puntuale quanto alle finalità perseguite e temporalmente limitato. Inoltre altro requisito fondamentale dell'istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante.

Posti questi come requisiti unici per un legittimo ricorso al distacco, la dislocazione del lavoratore presso la sede dell'impresa distaccataria, pur rappresentando l'ipotesi "statisticamente" più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell'istituto.

Tutto ciò considerato, conclude il Ministero, che la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l'assenza di condotte elusive della normativa in esame.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/02/2011, n. 1)

Cantieri

La nomina del responsabile dei lavori è sempre obbligatoria?

Domanda

Come è cambiata la figura del Responsabile dei lavori con l'entrata in vigore del D.Lgs. 106/09?

Risposta

Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/09 che ha previsto sostanziali passi indietro nella definizione di alcuni soggetti che intervengono nel processo edilizio.

Uno dei più importanti cambiamenti ha riguardato la figura del responsabile dei lavori che nel testo originale del decreto 81, all'art. 89 recitava: "il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera (.....)". Tale definizione aveva creato non pochi problemi agli addetti ai lavori che di fatto si vedevano investiti di obblighi e responsabilità che non assolutamente non volevano.

I progettisti ed i direttori dei lavori, quindi, sembrava dovessero assumere "d'ufficio" anche l'incarico di responsabile dei lavori. Di fatto, leggendo fra le righe di alcuni articoli (art. 93, comma 1) si poteva riscontrare che il committente "è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori."

Ciò significava che se il responsabile dei lavori non fosse stato nominato, di fatto, gli obblighi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 sarebbero rimasti in carico al committente.

In ogni caso con il D.Lgs. 106/09 il legislatore ha voluto evitare ogni tipo di problema interpretativo stabilendo che il "responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (.....)", definizione già contenuta all'art. 2, comma 1, lett. c) del "vecchio" D.Lgs. 494/96.

Nessun dubbio, quindi, sull'**obbligatorietà di nomina del responsabile dei lavori** che da un lato tranquillizza i tecnici professionisti mentre dall'altro dimostra che non sempre i passi avanti sono sempre definitivi.

01/02/2011

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Nuovi valori 2011 per il calcolo dei contributi INPS

Con la circolare n. 24, l'Istituto aggiorna i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

L'INPS, con la circolare n. [24](#) del 1° febbraio 2011, ha reso noto il valore del **limite minimo di retribuzione giornaliera** per il 2011 e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Come è noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti per legge.

In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di **retribuzione minima imponibile** – il c.d. “minimo contrattuale” – e di **minimale di retribuzione giornaliera**.

Nel caso della retribuzione minima imponibile, l'INPS ribadisce che la retribuzione da utilizzare come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali **non** può essere **inferiore** all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tuttavia, questo minimo contrattuale **non può sopprimere i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera**, anzi: se inferiore, deve essere adeguato a tali valori. A tal proposito il minimale giornaliero è stabilito dall'INPS nel mese di gennaio di ciascun anno ed è pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 638/1983. Per l'anno 2011, il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti – rivalutato dall'ISTAT in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato nella misura di 1,6% – è pari a 468,35 euro, quindi il **minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)** sarà di **44,49 euro**.

In ragione di ciò e nell'ipotesi di un orario normale di 40 ore settimanali, il valore del **minimale di retribuzione oraria** applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è di **6,67 euro**.

Per quanto riguarda le **retribuzioni convenzionali in genere**, si evidenzia che per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera – rivalutato in seguito all'aumento dell'indice medio del costo della vita – è di **24,72 euro**. L'INPS precisa che detto limite deve essere comunque ragguagliato a 44,49 euro.

Nella stessa circolare viene anche determinata la quota di retribuzione soggetta all'**aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ex lege 438/1992**, che per quest'anno deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di **43.042 euro**, che rapportato a dodici mesi, è pari a 3.587 euro.

È stato inoltre aggiornato il **massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, previsto dalla legge 335/1995 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che per il 2011, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è pari a **93.622 euro**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Sempre nella circolare 24/2011, l'INPS rende nota la determinazione del **limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi**, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro rapportato al trattamento pensionistico minimo di 468,35 euro, risulta pertanto pari, per l'anno 2011, ad una **retribuzione settimanale di 187,34 euro**, ovvero di 9.741,68 euro su base annuale.

Immutata la soglia di esenzione contributiva dei fringe benefit

Per quanto concerne **gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** come indennità sostitutive della mensa, *fringe benefit*, indennità di trasferta e trasferimento, nonché azioni offerte ai dipendenti, l'INPS precisa che per il 2011 sono **confermati** i precedenti valori di esenzione contributiva fissati ai sensi del DLgs. n. 314/1997.

Infine, l'INPS impartisce le **istruzioni operative** per la regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2011. Infatti, le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2011 non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori riportati nella circolare, potranno effettuare la regolarizzazione, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno **16 del terzo mese successivo** a quello di emanazione della circolare medesima.

INPS

Artigiani e commercianti: confermate le aliquote contributive 2011

Con la circ. n. 34, l'INPS comunica che restano nella misura del 20%, mentre aumentano minimale e massimale di reddito

Confermate nella misura del **20%** le **aliquote contributive 2011** per gli iscritti alle Gestioni INPS degli **artigiani** e degli **esercenti attività commerciali**. Lo comunica l'INPS con la circolare n. [34](#) del 10 febbraio 2011, recante le indicazioni utili ai fini della determinazione degli obblighi contributivi gravanti, nell'anno in corso, su artigiani e commercianti iscritti alle suddette Gestioni previdenziali.

Vengono riportati, innanzitutto, i **valori di reddito, minimo e massimo**, per il calcolo dei contributi IVS nel 2011, pari, rispettivamente, a **14.552 euro** e a **71.737 euro (93.622 euro)**, per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

Al riguardo, va, infatti, ricordato che la disciplina delle Gestioni INPS artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato, **in ogni caso**, anche qualora il reddito d'impresa

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia, un “**contributo minimo obbligatorio**” (fanno eccezione gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti, tenuti al versamento dei contributi esclusivamente sul reddito effettivo). Ove il reddito d'impresa superi detto livello minimo, devono essere versati anche i **contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile**.

L'importo di tali contributi si calcola sulla **totalità dei redditi d'impresa**, compresi quelli percepiti per attività che non abbiano dato luogo all'iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell'anno considerato (per i contributi 2011, il riferimento è, quindi, ai redditi **prodotti nell'anno 2011, da denunciare al Fisco nel 2012**).

Ciò si riflette sulle regole da seguire per il versamento. Invero, mentre il contributo obbligatorio dovuto sul minimale di reddito dovrà essere pagato, con modello F24, in **quattro rate** (con scadenza il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre 2011 e il 16 febbraio 2012), i contributi sul reddito eccedente il minimale dovranno essere versati, sempre con modello F24, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, in **due rate di acconto uguali**, calcolate sul **reddito d'impresa del 2010**, cui si aggiungerà un **eventuale versamento a saldo nel 2012** (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al dovuto), una volta noti i redditi d'impresa realizzati nel 2011.

Tornando ad occuparci delle **aliquote contributive** applicabili, va evidenziato come la predetta misura del 20%, stabilita dall'art. 1, comma 768, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e confermata per il corrente anno, subisca in realtà delle variazioni, in virtù dell'applicazione di specifiche previsioni normative, in relazione alla tipologia dei soggetti obbligati e alla consistenza del reddito d'impresa.

Al riguardo, **non** si registrano **cambiamenti** rispetto al 2010. Come specificato dalla circolare in commento, infatti, anche per l'anno in corso, resta confermato l'**aumento** delle aliquote contributive per artigiani e commercianti di **un punto percentuale** in caso di **reddito eccedente** il limite di retribuzione annua pensionabile – fissato, per il 2011, in misura pari a **43.042 euro** (c.d. “primo scaglione”) – e fino al raggiungimento del massimale (art. 3-ter del DL 384/92).

Analogamente, continua ad applicarsi l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 2, della L. 233/90 per i **coadiuvanti** e i **coadiutori** di età **inferiore a 21 anni**, per i quali è riconosciuta una **riduzione** dell'aliquota contributiva del **3%**. Tale riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.

Infine, con specifico riferimento agli iscritti alla **Gestione commercianti**, un'ulteriore precisazione riguarda il mantenimento dell'obbligo di versare, in aggiunta alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale, un contributo aggiuntivo dello **0,09%** a copertura dell'**indennizzo per la cessazione definitiva** dell'attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”), istituito dal DLgs. 207/96.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Alla luce di quanto precede, le aliquote contributive di cui si tratta, relative al 2011, risultano, quindi, pari al:

- **20%** per gli **artigiani** e **20,09%** per i **commercianti**, sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.552 euro e fino a 43.042 euro;

- **21%** per gli **artigiani** e **21,09%** per i **commercianti**, sui redditi d'impresa superiori a 43.042 e fino al massimale di reddito imponibile di 71.737 euro (o 93.622 euro).

Per i **coadiuvanti** e **coadiutori** di età **non superiore ai 21 anni**, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al **17%** e **18%**, per gli **artigiani**, e al **17,09%** e **18,09%**, per i **commercianti**.

Oltre alla contribuzione pensionistica, gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sono, altresì, tenuti a versare un **contributo fisso** – pari, anche nel 2011, a **0,62 euro mensili** – per il finanziamento delle **prestazioni di maternità**. Tale contributo si aggiunge a quelli dovuti sul minimale di reddito e deve essere versato contestualmente e con le stesse modalità previste per questi ultimi.

Gestione separata INPS: invariate le aliquote contributive per il 2011

La Legge di stabilità ha, infatti, annullato l'aumento dello 0,09% dei contributi previsto dalla L. 247/2007

Nell'anno **2011**, le **aliquote contributive** applicabili in caso di **iscrizione alla Gestione separata** ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995 **rimangono invariate** rispetto a quelle vigenti nel 2010.

Lo ha confermato l'INPS con la circolare n. [30](#) del 9 febbraio 2011, nella quale, come tutti gli anni, l'Istituto fa il punto sulla contribuzione prevista, per l'anno in corso, in capo ai soggetti iscritti alla suddetta Gestione previdenziale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di lavoratori: **collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi; professionisti senza Cassa di previdenza di categoria**; associati in partecipazione che apportano solo lavoro; venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (questi ultimi, peraltro, ferma la franchigia di 5.000 euro di reddito annuo non assoggettabile a contribuzione).

Al fine di determinare l'entità dell'obbligo contributivo per tali soggetti – spiega l'INPS – occorre, innanzitutto, considerare che l'art. 1, comma 79, della L. 247/2007 ha determinato il **graduale incremento** delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata **fino all'anno 2010**.

Per l'anno **2011**, l'art. 1, comma 10, della medesima legge aveva disposto l'**innalzamento**,

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

nella misura dello **0,09%**, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata), ma tale previsione normativa è stata **abrogata** dall'art. 1, comma 39, della L. 220/2010 (c.d. "**Legge di stabilità per il 2011**").

In conseguenza di ciò, anche per l'anno 2011 l'aliquota contributiva relativa agli iscritti alla Gestione separata **non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati**, rimane fissata al **26,72%**, di cui il 26% a titolo previdenziale e lo 0,72% a titolo assistenziale. Nei confronti dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, infatti, l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo – finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare) – pari, appunto, allo 0,72%.

Analogamente, l'aliquota contributiva previdenziale per i soggetti **iscritti anche a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria, o pensionati**, continua ad essere stabilita nella misura del **17%**. Tali soggetti non sono tenuti al versamento di alcun contributo assistenziale.

Nulla di nuovo anche per quanto concerne la **ripartizione dell'onere contributivo**.

Resta ferma, infatti, la ripartizione **per un terzo a carico del lavoratore** (collaboratore coordinato e continuativo con o senza progetto, lavoratore autonomo occasionale, venditore a domicilio) e **per due terzi a carico del committente**, così come rimane immutata la ripartizione tra associante in partecipazione (55%) e associato in partecipazione (45%). Con riguardo ai professionisti iscritti alla Gestione separata in quanto privi di una Cassa di previdenza di categoria (c.d. **professionisti senza Cassa**), l'onere contributivo continua ad essere **totalmente a carico del soggetto**, fatta salva la facoltà di rivalsa, nei confronti dei committenti, nella misura del 4% dei compensi lordi.

Cambia il minimale per l'accredito contributivo

Cambiano, invece, rispetto al 2010 – prosegue la circolare in commento – il **massimale annuo della base contributiva** e il **minimale per l'accredito contributivo**.

Con riferimento al primo aspetto, si ricorda, infatti, che le aliquote sopra indicate sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata soltanto fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/1995, il quale, per il 2011, è stato elevato da 92.147 a **93.622 euro**.

Per quanto riguarda il secondo punto, va tenuto presente che, in base al comma 29 del medesimo art. 2, nell'ambito della Gestione separata i contributi vengono accreditati per tutti i mesi dell'anno a cui si riferisce il versamento, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata applicando le aliquote previste per gli iscritti a tale Gestione al minimale di reddito stabilito per i commercianti. In caso di contribuzione annua inferiore, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

proporzione alla somma versata. Per l'anno 2011, detto minimale di reddito è pari a **14.552 euro**.

Ne deriva che, per il 2011, per gli iscritti alla Gestione separata che versino l'aliquota del 26,72%, il **minimale contributivo annuo** – necessario ai fini dell'accredito dell'intero anno – è pari a **3.888,29 euro**. Gli iscritti per i quali trovi applicazione l'aliquota del 17% avranno, invece, l'accredito dell'intero anno in presenza di un **contributo annuo minimo** di **2.473,84 euro**.

DIRITTO DEL LAVORO

Licenziamento illegittimo: risarcimento al netto dei compensi per altre attività

All'importo dell'indennizzo va detratto quanto percepito nel frattempo per altre attività remunerate, e ciò vale anche in caso di lavori socialmente utili. In caso di **licenziamento illegittimo**, dall'ammontare del **risarcimento del danno** spettante al lavoratore ingiustamente estromesso dall'azienda vanno **detratti**, anche d'ufficio, gli **importi** eventualmente percepiti dal medesimo per aver svolto, nel frattempo, **altre attività remunerate**. E ciò anche nel caso in cui il lavoratore, nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento dichiarato illegittimo e il reinserimento nel posto di lavoro, abbia svolto **lavori socialmente utili**. Non conta, infatti, ai fini di attribuire rilevanza al c.d. *aliunde perceptum*, il fatto che le somme incassate non abbiano natura retributiva.

Così ha deciso la sezione lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n. [4146](#) di ieri, 21 febbraio 2011.

Al riguardo, va ricordato che, a favore dei lavoratori illegittimamente licenziati da aziende con più di 15 dipendenti o con una determinata struttura produttiva, si applica la c.d. "tutela reale". Nell'ambito di tale regime, il giudice, con la sentenza nella quale dichiara invalido il licenziamento, condanna il datore di lavoro a **reintegrare** il lavoratore **nel posto di lavoro** (a meno che quest'ultimo non preferisca farsi liquidare la c.d. "indennità sostitutiva della reintegra"), nonché a **risarcirlo del danno** subito (art. 18 della L. 300/1970).

Il risarcimento dovuto dal datore, in aggiunta alla reintegra (o all'indennità sostitutiva), è commisurato alle **retribuzioni maturate** dal giorno del **licenziamento** sino a quello dell'effettiva **reintegrazione** (o del pagamento della suddetta indennità), inclusi i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. In ogni caso – aggiunge la legge – la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Nella determinazione del *quantum* dovuto a titolo risarcitorio devono essere considerati gli elementi retributivi costituenti il **trattamento economico normale** del lavoratore, ossia il

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

trattamento che sarebbe stato effettivamente goduto dal medesimo, se non ci fosse stata la sua illegittima estromissione dall'azienda.

Trattandosi, tuttavia, di un importo specificamente finalizzato a risarcire il danno derivante dall'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, è pacifico in giurisprudenza che, qualora il lavoratore abbia esercitato un'**altra attività** nel **periodo di estromissione**, i compensi eventualmente percepiti a tale titolo debbano essere **decurtati** dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento (per la parte eccedente il limite, stabilito *ex lege*, delle cinque mensilità di retribuzione, che in ogni caso devono essere garantite: così, tra le altre, Cass. n. [12498/92](#)).

Eccezione di “*aliunde perceptum*” rilevabile anche d'ufficio dal giudice

L'eccezione di *aliunde perceptum*, ossia l'eccezione con cui si deduce che il lavoratore illegittimamente licenziato, nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione, abbia percepito redditi per effetto di una nuova occupazione, è rilevabile non soltanto ad istanza del datore di lavoro, ma anche **d'ufficio dal giudice** e, quindi, non è soggetta alle decadenze del processo del lavoro.

Tali consolidati principi giurisprudenziali trovano conferma anche nella sentenza in commento. Nel caso di specie, il lavoratore, illegittimamente licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, lamentava che, nel determinare il risarcimento del danno spettantegli, il giudice del merito avesse tenuto conto dell'*aliunde perceptum*, sebbene si trattasse di compensi percepiti per lo svolgimento di lavori socialmente utili, come tali non aventi natura retributiva, e sebbene il datore di lavoro nulla avesse eccepito in proposito. Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte, rifacendosi al suesposto orientamento, conferma, innanzitutto, la necessità di detrarre l'*aliunde perceptum* dal risarcimento del danno spettante al lavoratore, facendo riferimento a tutti i compensi conseguiti dallo stesso **reimpiegando la capacità di lavoro non impegnata** nell'attività cessata a causa del licenziamento illegittimo. Aggiunge, inoltre – in considerazione della peculiarità del caso concreto, concernente, come si è detto, lo svolgimento di **attività socialmente utili** – che, ai fini di “abbattere” l'ammontare del suddetto risarcimento, non assume alcuna rilevanza la **natura**, retributiva o assistenziale, delle somme nel frattempo percepite, né l'**assoggettabilità**, o meno, delle stesse **a contribuzione** (nello stesso senso, *cfr.* Cass. n. [8494/2003](#)).

Quanto agli aspetti procedurali, viene ribadito che l'eccezione di *aliunde perceptum* non integra un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in assenza di un'eccezione del datore di lavoro in tal senso ovvero in presenza di un'**eccezione tardiva**, a condizione che la rioccupazione del lavoratore costituisca un fatto ritualmente acquisito al processo (in tal senso, si veda Cass. n. [9464/2009](#)).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it